

Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore

Servizi di ingegneria e architettura, l'impatto dello Sblocca Cantieri

Le disposizioni della legge di conversione n. 55/2019 anticipano in modo disorganico il previsto regolamento unico attuativo del D.Lgs 50/2016 e impattano sui servizi di ingegneria e architettura



Novità da tenere in considerazione per i Servizi di ingegneria e architettura. Il [decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019](#), cd Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", **ha apportato più di 50 modifiche al Codice degli appalti**, anticipando il regolamento

unico attuativo del D.Lgs 50/2016. Ricordiamo che, a tre anni dalla sua entrata in vigore, sono stati adottati poco più della metà dei 60 provvedimenti attuativi) previsto dal disegno di legge delega approvato dal Governo a marzo 2019. E attualmente in discussione (cioè fermo) in Parlamento.

Servizi di ingegneria e architettura vs Sblocca Cantieri

Il mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura (Sia) attualmente vede una **prevalenza, al suo interno, degli importi posti a base di gara relativi ad appalti integrati**, cioè a gare di progettazione ed esecuzione, rispetto agli importi relativi ai cosiddetti Sia "puri", relativi cioè solo a prestazioni professionali. Secondo il [Cni](#), nella definizione del nuovo quadro normativo occorre raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- semplificazione normativa;
- centralità della progettazione e riduzione degli appalti integrati;
- agevolare gli affidamenti dei servizi tecnici all'esterno delle stazioni appaltanti;
- istituzione e finanziamento di un apposito fondo di rotazione per la progettazione;
- aprire il mercato e garantire maggiore trasparenza;
- rilanciare la procedura del concorso di progettazione e di idee;
- riduzione degli affidamenti cd. in-house.

In questo contesto, il decreto Sblocca Cantieri, più che un intervento di semplificazione come annunciato dal governo, rappresenta **un vero e proprio correttivo** del D.Lgs. 50/2016. Con quale effetto sui problemi che affliggono i Sia? Vediamo le principali novità.

La centralità della Progettazione e la limitazione dell'Appalto Integrato

Le nuove norme stabiliscono la **sospensione a titolo sperimentale, sino al 31 dicembre 2020**, dell'applicazione dell'art. 59, comma 1, quarto periodo che limita il **ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori**.

Sono esclusi i casi di:

- affidamento a contraente generale,
- finanza di progetto,
- affidamento in concessione,
- partenariato pubblico e privato,
- contratto di disponibilità,
- locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Resta comunque vigente il comma 1 bis dell'art. 59, che prevede la possibilità dell'**utilizzo dell'appalto integrato** sulla base del progetto definitivo fornito dall'amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Inoltre, il decreto Sblocca Cantieri, per garantire l'autonomia del progettista rispetto